



N. 5
del 14 Gennaio 2014

News per i Clienti dello studio

Ai gentili clienti
Loro sedi

Legge di stabilità 2014: aumento delle detrazioni IRPEF per redditi di lavoro dipendente e assimilati

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che a seguito della pubblicazione della **Legge di Stabilità 2014** (Legge 27 dicembre 2013, n. 147 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato") **sono state introdotte importanti novità sul fronte del cuneo fiscale per i redditi da lavoro dipendente**, con la **rimodulazione delle detrazioni IRPEF**. Nello specifico, è stato alleggerito il cuneo fiscale per effetto **dell'aumento delle detrazioni IRPEF per redditi da lavoro dipendente e alcuni assimilati**. In particolare, è previsto che: *i) per i redditi non superiori a 8 mila euro la detrazione IRPEF passa da 1.840 a 1.880 euro*; *ii) per i redditi tra gli 8 mila e i 28 mila euro cambiano le regole per il calcolo della detrazione*, dunque bisogna aggiungere a 978 euro il risultato del prodotto tra 902 e l'importo corrispondente al rapporto tra 28.000, diminuito del reddito complessivo, e 20.000; *iii) per redditi compresi tra i 28 mila ed i 55 mila euro, spetta una detrazione dall'IRPEF lorda*, rapportata al periodo di lavoro nell'anno, **di 978 euro**, per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 27.000 euro. **Viene, inoltre, abrogato** il comma 2 dell'articolo 13 del Tuir e di conseguenza **il correttivo alla detrazione per i redditi compresi tra i 23.000 e i 28.000 euro**. Le detrazioni IRPEF previste dalla Legge di Stabilità 2014 **riguardano sia i lavoratori dipendenti che alcuni redditi assimilati**: *i) i compensi dei soci lavoratori delle cooperative*; *ii) le indennità e i compensi percepiti a carico di terzi* dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità; *iii) le borse di studio e gli assegni di formazione professionale*; *iv) i compensi percepiti per rapporti di collaborazione coordinata e continuativa*, inclusi i contratti di lavoro "a progetto"; *v) le remunerazioni dei sacerdoti*; *vi) i compensi percepiti dai lavoratori socialmente utili*. **Restano esclusi** dalle novità in esame **i**

titolari di trattamento pensionistico.

Detrazioni per redditi di lavoro dipendente ed alcuni assimilati

Come noto, **l'Irpef netta dei contribuenti residenti è determinata applicando all'imposta lorda**, fino a concorrenza del relativo ammontare, **le detrazioni eventualmente spettanti**, che – **con riferimento ai rapporti di lavoro dipendente – sono disciplinate dall'art. 13, co. 1, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.**

Gli importi delle detrazioni in commento **sono state oggetto di modifiche per effetto della conversione in legge della legge di stabilità per il 2014.** Nello specifico, è previsto che, **dall'1.1.2014**, in relazione alla fascia di lavoratori con un reddito complessivo:

- **fino a 8.000,00 euro, spetti una detrazione** dall'IRPEF lorda, rapportata al periodo di lavoro nell'anno, **pari a 1.880,00 euro**, con un aumento di 40,00 euro;
- **superiore a 8.000 euro e fino a 28.000 euro** (rispetto ai 15.000 previsti per il 2013), **spetti una detrazione dall'IRPEF lorda**, rapportata al periodo di lavoro nell'anno, **di 978 euro**, aumentata del prodotto tra 902 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 20.000 euro;
- **superiore a 28.000 euro e fino a 55.000 euro** (limite oltre il quale non spettano più le detrazioni ex art. 13 del TUIR), **spetti una detrazione dall'IRPEF lorda**, rapportata al periodo di lavoro nell'anno, di 978 euro, per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 27.000 euro.

OSSERVA

Rammentiamo, altresì, che **le detrazioni in esame si applicano solo alle mensilità ordinarie e non anche a quelle aggiuntive quale**, ad esempio, la tredicesima mensilità.

La versione definitiva della legge di stabilità per il 2014 **conferma**, infine, **l'abrogazione del comma 2 dell'art. 13 del TUIR, che disciplinava un "correttivo"** consistente nell'incremento di un importo da 10,00 a 40,00 euro della detrazione spettante, **qualora il reddito complessivo fosse superiore a 23.000,00, ma non a 28.000,00 euro.**

Contribuenti interessati ed esclusi dalle novità in esame

L'intervento in parola riguarda esclusivamente i titolari delle seguenti tipologie di reddito:

- contribuenti titolari di redditi da lavoro dipendente;

→ contribuenti **titolari di alcune tipologie di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente**, meglio individuati dall'art. 50, co. 1, del Tuir.

Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente interessate dalle novità apportate dalla legge di stabilità per il 2014

Compensi dei soci lavoratori delle cooperative

Indennità e compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tele qualità

Borse di studio e assegni di formazione professionale

Compensi percepiti per rapporti di collaborazione coordinata e continuativa

Remunerazioni dei sacerdoti

Prestazioni pensionistiche erogate da forme di previdenza complementare

Compensi percepiti dai lavoratori socialmente utili.

Nulla cambia, invece, **con riferimento alle altre detrazioni d'imposta previste dal TUIR per gli altri redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente**, per i quali l'art. 13, co. 5, del D.P.R. n. 917/1986 riconosce, anche per il periodo in corso (2014), specifiche le detrazioni d'imposta (non interessate dalle novità apportate dalla legge di stabilità)

Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente che NON sono interessati dalla legge di stabilità per il 2014

I compensi per l'attività libero professionale intramuraria del personale dipendente del servizio sanitario nazionale

Le indennità, gettoni di presenza e altri compensi corrisposti per l'esercizio di funzioni pubbliche

Indennità corrisposte per cariche elettive

Rendite vitalizie e rendite a tempo indeterminato

Assegni periodici, comunque denominati, alla cui produzione non concorrono né capitale né lavoro, esclusi gli assegni periodici ricevuti dal coniuge separato o divorziato

Soggetti con un reddito complessivo fino ad € 8.000

Ai **contribuenti titolari di un reddito complessivo non superiore ad euro 8.000,00**, spetta, a decorrere dal 01.01.2014, una detrazione complessiva, rapportata al periodo di lavoro nell'anno, pari ad **euro 1.880,00 (in luogo dei previgenti 1.840,00)**, con un aumento quindi di € 40,00.

Ad ogni modo, la detrazione effettivamente spettante **non può essere inferiore ad:**

→ **euro 690,00 per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato;**

→ **euro 1.380,00, per quelli a tempo determinato.**

OSSERVA

In altri termini, se la detrazione spettante, ragguagliata al periodo di lavoro effettivamente prestato, conduce ad una detrazione d'imposta inferiore ai suddetti importi minimi (euro 690,00 ed euro 1.380,00), la stessa è comunque riconosciuta per detti importi minimi, a prescindere dal risultato del calcolo di ragguaglio al periodo di spettanza nell'anno.

Ad ogni modo, è bene precisare che, **le suddette detrazioni minime:**

- **non devono essere rapportate al periodo di lavoro effettivamente prestato;**
- **non sono cumulabili tra loro, né con altre detrazioni previste per altre tipologie di redditi**, come, ad esempio, quelli da pensione (C.M. n. 15/E2007).

Ne consegue che **il contribuente che si trovi nella astratta condizione di fruire di più di una delle menzionate detrazioni minime potrà scegliere**, quindi, **di applicare quella a lui più favorevole**. Questo è il **caso, ad esempio, di un contribuente che**, nel corso del medesimo periodo d'imposta, **risulta essere titolare di un contratto di lavoro a tempo determinato ed uno a tempo indeterminato**: al ricorrere di tale ipotesi, in presenza di un reddito complessivo inferiore ad euro 8.000,00 **il contribuente potrà decidere di applicare la detrazione minima prevista a lui più favorevole**

Peraltro, a seguito delle novità apportate dalla legge di stabilità, **gode di un maggior beneficio colui che**, indipendentemente dalla natura "a termine" del contratto di lavoro, **non ha lavorato tutto l'anno**.

Esempio

Ad esempio, **considerando un dipendente con un rapporto a tempo determinato che cessa il 30 giugno** (periodo di lavoro nell'anno pari quindi a 181 giorni) e con un reddito complessivo di 7.500,00 euro:

- **prima aveva diritto ad una detrazione complessiva di 912,43 euro**, a fronte di un'IRPEF lorda di 1.725,00 euro (7.500,00 per 23%);
- **ora la detrazione complessiva "sale" a 932,27 euro**, ferma restando l'imposta lorda di 1.725,00 euro; in pratica, si hanno 3,30 euro in più per ciascun mese di lavoro.

Non cambia nulla, invece, per chi ha lavorato tutto l'anno, in quanto la precedente detrazione di 1.840,00 euro era esattamente pari all'IRPEF lorda massima (8.000,00 per 23%) **e, pertanto, l'incremento di 40,00 euro della nuova detrazione non può essere usufruito per incapienza dell'imposta lorda.**

Soggetti con un reddito complessivo superiore ad euro 8.000,00 e fino ad euro 28.000

Se il **reddito complessivo del contribuente è superiore ad € 8.000 e fino ad € 28.000** (rispetto ai 15.000 previsti per il 2013) spetta, a decorrere dal 01.01.2014, una detrazione dall'Irpef lorda, **rapportata al periodo di lavoro nell'anno, pari ad € 978,00, aumentata dal prodotto tra € 902,00 e l'importo corrispondente al rapporto tra € 28.000,00 – diminuito del reddito complessivo – ed € 20.000,00.**

In altre parole, per determinare la detrazione in commento occorre applicare la seguente formula:

$$\text{euro } 978,00 + [\text{euro } 902,00 * (\text{euro } 28.000,00 - \text{reddito complessivo}) / \text{euro } 20.000,00]$$

Soggetti con un reddito complessivo superiore ad euro 28.000,00 e fino ad euro 55.000

Se il **Reddito complessivo del contribuente risulta essere superiore ad euro 28.000,00 e fino ad euro 55.000,00**, spetta a quest'ultimo una detrazione dall'Irpef lorda, rapportata al periodo di lavoro nell'anno, pari ad euro 978 per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di euro 55.000,00 – diminuito del reddito complessivo – e l'importo di euro 27.000,00. In altre parole, per determinare la detrazione in commento occorre applicare la seguente formula:

$$\text{euro } 978,00 * [(\text{euro } 55.000,00 - \text{reddito complessivo}) / \text{euro } 27.000,00]$$

Abrogazione correttivo per redditi superiori ad € 23.000 e fino ad € 28.000

La legge di stabilità dispone, inoltre, l'**abrogazione** del comma 2 dell'art. 13 del TUIR che disciplinava un **correttivo consistente nell'incremento di un importo da € 10,00 ad € 40,00 della detrazione spettante, qualora il reddito complessivo fosse superiore ad € 23.000,00 ma non superiore ad € 28.000.**

In particolare, **fino al 31.12.2013**, ai titolari di un reddito compreso tra € 23.000 ed € 28.000 spettava **una detrazione di Euro 1.338,00**, per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di

euro 55.000,00 – diminuito del reddito complessivo – ed euro 40.000,00. **La suddetta detrazione doveva**, poi, a norma dell'art. 13 comma 2 del TUIR, **essere incrementata di un importo variabile in base al reddito complessivo**:

- **euro 10,00** se l'imponibile era compreso tra euro 23.000,01 ed euro 24.000,00;
- **euro 20,00** per un imponibile incluso tra euro 24.000,01 ed euro 25.000,00;
- **euro 30,00** qualora l'imponibile eccedeva euro 25.000,00 ma non euro 26.000,00;
- **euro 40,00** se l'imponibile è compreso tra euro 26.000,01 ed euro 27.700,00;
- **euro 25,00** per un imponibile superiore ad euro 27.700,00 però non ad euro 28.000,00.

Reddito complessivo superiore ad euro 55.000,00

Al ricorrere di tale ipotesi (**Reddito complessivo superiore ad euro 55.000,00**), **non è previsto il riconoscimento di una detrazione per i redditi da lavoro dipendente**, anche se alla propria formazione concorrono uno o più redditi di tale natura.

| Tabella di sintesi | | |
|---------------------|--|--|
| REDDITO COMPLESSIVO | AMMONTARE DETERAZIONI MENSILI FINO AL 31.12.2013 | AMMONTARE DETRAZIONI MENSILI DAL 01.01.2014 |
| € 20.000 | € 154,05 | € 168,05 |
| € 25.000 | € 82,32 | € 89,80 |
| € 30.000 | € 63,53 | € 69,30 |
| € 35.000 | € 50,78 | € 55,40 |
| € 40.000 | € 38,12 | € 41,58 |
| € 50.000 | € 12,71 | € 13,86 |
| € 54.000 | € 2,54 | € 2,77 |
| € 55.000 | € 0,00 | € 0,00 |

Decorrenza

Le predette misure sono in vigore dal 01.01.2014 e dovranno essere applicate dai sostituti d'imposta che erogano redditi di lavoro dipendente o i previsti redditi assimilati, **in sede di effettuazione delle ritenute a norma dell'art. 23 e 24 del DPR 600/1973.**

Rammentiamo, al riguardo, che, le detrazioni d'imposta sono riconosciute dal sostituto d'imposta a **condizione che il contribuente dichiari annualmente la spettanza delle stesse e le eventuali successive variazioni.** Ai fini dell'applicazione, in sede di ritenuta, delle detrazioni per redditi di lavoro e assimilati, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che (**C.M. n. 15/E/2007**):

- **il datore di lavoro**, in qualità di sostituto d'imposta, **deve considerare come reddito complessivo del lavoratore dipendente**, quello da esso corrisposto (al netto del reddito derivante dall'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze);
- **in presenza di altri redditi**, che concorrono alla formazione del reddito complessivo, il lavoratore subordinato deve **comunicare al sostituto d'imposta** l'ammontare degli stessi, ad eccezione del reddito derivante dall'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze;
- **il lavoratore dipendente può richiedere**, al proprio sostituto d'imposta (datore di lavoro), **che gli venga applicata un'aliquota più elevata di quella che deriva dal ragguglio al periodo di paga degli scaglioni annui di reddito.**

Alla luce di quanto sopra, si resta a disposizione per ogni qualsivoglia chiarimento in merito alle problematiche connesse a quanto argomentato.

Cordiali saluti